COMUNE DI VENEZIA

N. 12 = Imposta Comunale sugli Immobili (ICI) – Aliquote per l'anno 2007.

Estratto dal registro delle deliberazioni del CONSIGLIO COMUNALE
Sessione ordinaria - 1^ Convocazione - Seduta Pubblica

№ 00012 SEDUTA DEL 13 FEB. 2007

Pres.	Ass.		Pres.	Ass.		Pres.	Ass.	
☐	☐	AZZONI dott. Giovanni	☐	☐	COMERCI rag. Daniele	☐	☐	PAGAN arch. Carlo
☐	☐	BARATELLO dott. Maurizio	☐	☒	CONTE avv. Pasquale Ignazio	☐	☐	PEPE Augusto
☐	☐	BERENGO dott.Patrizio	☐	☒	CORRÀ dott. Danilo	☐	☐	REATO Giorgio
☐	☐	BERTO Ivano	☐	☒	D'ANNA p.i. Paolino	☐	☐	ROSA SALVA dott. Piero
☐	☐	BONZIO dott. Sebastiano	☐	☐	FERRARI Franco	☐	☐	SAETTA geom. Alfonso
☐	☐	BORASO dott. Renato	☐	☐	FILIPPINI Bruno	☐	☐	SALVIATO Giovanni
☐	☐	BORGHELLO Claudio	☐	☐	GANDINI Anna	☐	☒	SPERANZON Raffaele
☐	☒	BRESSANELLO arch. Tobia	☐	☐	GUZZO rag. Giacomo	☐	☐	SPIGNESI dott.ssa Silvia
☐	☒	CACCIA dott. Giuseppe	☐	☒	LASTRUCCI ing. Valerio	☐	☐	TOFFANIN dott. Fabio
☐	☐	CACCIARI prof. Massimo	☐	☐	LAZZARO Bruno	☐	☐	TOSO Giuseppe
☐	☒	CAMPA on. dott. Cesare	☐	☐	MAGGIONI arch. Alessandro	☐	☒	TREU sen. prof. Tiziano
☐	☐	CAPOGROSSO arch.Giampietro	☐	☐	MAZZONETTO prof. Alberto	☐	☐	TURCHETTO dott. Diego
☐	☒	CASSON sen. dott. Felice	☐	☒	MIATELLO prof.ssa Maria Paola	☐	☐	TURETTA dott. Fabiano
☐	☐	CAVALIERE p.i. Antonio	☐	☒	MOGNATO p.i. Michele	☐	☐	TURETTA Roberto
☐	☐	CENTENARO p.i. Saverio	☐	☐	MUSCARDIN ing. Fabio	☐	☐	ZUIN dott. Michele
☐	☒	CHINELLATO avv. Giorgio	☐	☐	OLIBONI dott. Ezio	**Pres.**	**Ass.**	
						34	13	

Presiede: **il Presidente dott. Renato Boraso**

Partecipa: **il V. Segretario Generale dott. Antonio Scafidi**

N. 12 = Imposta Comunale sugli Immobili (ICI) – Aliquote per l'anno 2007.

Il Presidente pone in discussione l'argomento iscritto al punto 3 dell'O.d.g. relativo all'oggetto.

Il V. Sindaco on. Vianello illustra la proposta di deliberazione e presenta un emendamento.

Il consiglieri arch. Capogrosso, dott. Bonzio e dott. Zuin esprimono apprezzamento per la proposta in oggetto e preannunciano il voto favorevole dei rispettivi gruppi politici di appartenenza.

Il V. Sindaco fa presente che dall'emendamento da lui proposto deve essere cassata la preposizione "di" che precede la parola "portatore":

Il Presidente pone in votazione l'**emendamento della Giunta** che, testé modificato dal V. Sindaco, così recita:

Oggetto: Emendamento proposta di deliberazione PD 42 del 08.01.2007: Imposta Comunale sugli Immobili (ICI) - Aliquote per l'anno 2007.

Si propone di modificare il dispositivo della deliberazione in oggetto sostituendo il testo del punto 4), lettera b)

Testo attuale:
b) portatori di handicap riconosciuto grave ai sensi dell'art. 3, comma 3 della legge 104/1992;

testo proposto:
b) portatore di handicap riconosciuto grave ai sensi dell'art. 3, comma 3 della legge 104/1992 o familiare convivente di portatore di handicap riconosciuto grave ai sensi dell'art. 3, comma 3 della legge 104/1992 limitatamente al coniuge e ai figli;

Eseguitasi la votazione con il sistema elettronico, l'emendamento è **approvato** all'unanimità (34).

Esce dall'aula il consigliere Capogrosso; rientra il consigliere Mognato ed il numero dei presenti rimane invariato (34).

Non avendo alcun altro consigliere chiesto la parola, il Presidente invita il Consiglio ad assumere i provvedimenti di propria competenza in ordine alla proposta di deliberazione comprensiva dell'emendamento approvato

E

IL CONSIGLIO COMUNALE

Su proposta dell'Assessore alle Politiche Finanziarie;

Visto il decreto legislativo 504/92 istitutivo dell'Imposta Comunale sugli Immobili.

Visto il comma 156 dell' art. 1 della L. n. 296 del 27/12/2006 (finanziaria 2007) che modifica l'art. 6, comma 1, primo periodo del D. Lgs. 504/1992 attribuendo al consiglio comunale la competenza in materia di definizione delle aliquote ICI;

Visto l'art. 8 comma 3 del D. Lgs. 30.12.1992, n. 504 che rende applicabile l'elevazione della detrazione per l'abitazione principale da Euro 121,37 a Euro 258,23 per soggetti in situazioni di particolare disagio economico-sociale;

Visto l'art. 3 comma 56 della Legge 23.12.1996, n. 662 che consente ai Comuni di considerare direttamente adibita ad abitazione principale l'unità immobiliare posseduta a titolo di proprietà o di usufrutto da anziani o disabili che acquisiscono la residenza in istituti di ricovero a seguito di ricovero permanente, a condizione che la stessa non risulti locata;

Visto l'art. 1 comma 5 della Legge 27.12.1997, n. 449 che consente ai comuni di fissare aliquote agevolate dell'ICI a favore di proprietari che eseguano interventi volti al recupero di unità immobiliari inagibili o inabitabili;

Vista la legge 9/12/98 n. 431 "Disciplina delle locazioni e del rilascio degli immobili adibiti ad uso abitativo", ed in particolare l'art. 2, comma 4 che consente ai Comuni di derogare al limite massimo stabilito dalla normativa vigente in materia di aliquote ICI, in misura non superiore al 2 per mille "limitatamente agli immobili non locati per i quali non risultino essere stati registrati contratti di locazione per almeno due anni";

Considerato che detta facoltà attribuita ai Comuni non è applicabile alle fattispecie previste all'art. 1, comma 2, lettera a), b), c) della citata legge 431/98;

Ritenuto quindi di avvalersi anche per l'anno 2007 del potere offerto dalla legge citata, fissando al 9 per mille l'aliquota degli immobili utilizzabili ai fini abitativi non rientranti nelle fattispecie di cui alle lettere a), b), c) dell'art. 1 della Legge 431/98 e non tenuti a disposizione dal possessore per uso personale, non locati e per i quali non risultino essere stati registrati contratti di locazione da almeno due anni e non dati in comodato a terzi;

Ritenuto opportuno stabilire l'aliquota dello 0,5 per mille per le abitazioni concesse in locazione come abitazione principale con contratto registrato stipulato ai sensi dell'art. 2, comma 3 della L. 431/98;

Visto l'atto di indirizzo della Giunta Comunale n. 19, approvato nella seduta del 15 marzo 2002, con il quale è stato previsto la sottoscrizione dell'accordo tra Amministrazione Comunale e

ATER relativo all'utilizzo degli alloggi di proprietà esclusiva dell'Istituto per locazioni a canone calmierato, così come previsto dall'art. 2 comma 3 della Legge 431/98;

Ritenuto opportuno, avvalendosi di quanto previsto dall'art. 2 comma 4 della citata Legge 431/98, stabilire l'aliquota del 0,5 per mille per le abitazioni di proprietà esclusiva dell'ATER locate a canone calmierato;

Considerato che l'art. 30, comma 12 della Legge 23 dicembre 1999, n. 488 stabilisce che, a decorrere dall'anno 2000, l'aliquota ridotta deliberata con riferimento all'abitazione principale deve essere applicata anche agli immobili qualificabili come pertinenze, ai sensi dell'art. 817 del codice civile;

Considerato che le aliquote previste per l'esercizio 2007 rientrano nell'ambito delle politiche finanziarie del Comune finalizzate al mantenimento degli equilibri generali di bilancio;

Visto l'art. 52 del D. Lgs. 446/1997 sulla potestà regolamentare generale delle province e dei comuni;

Vista la risoluzione Ministero delle Finanze n. 1/FL del 19/02/2001 sulla determinazione delle aliquote – Ammissibilità del potere di deliberare aliquote inferiori al 4 per mille;

Visto il "Regolamento ICI" approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 185 del 16/11/1998 e successive modifiche ed integrazioni;

Visto il "Regolamento ICI – Aree Fabbricabili" approvato con deliberazione del Consiglio Comunale, n. 186 del 16/11/1998

Visto il parere di regolarità del Responsabile del Servizio, per quanto di competenza, ai sensi dell'art. 49 del D. Lgs 18.8.2000, n. 267;

Visto che l'VIII Commissione Consiliare, nella seduta del 01.02.2007, ha chiesto la discussione in Consiglio Comunale;

Approvata a voti unanimi (34) espressi con il sistema di votazione elettronico;

Con che

DELIBERA

1) di stabilire, per l'anno 2007, le seguenti aliquote ICI:

4 ‰ **A)** per le unità immobiliari direttamente adibite ad abitazione principale del soggetto passivo persona fisica o di soci di cooperative edilizie a proprietà indivisa;

B) per le pertinenze (categorie catastali C2, C6, C7) delle unità immobiliari di cui al punto precedente, anche se distintamente iscritte in Catasto, purchè direttamente utilizzate dal soggetto passivo;

C) per le abitazioni acquistate per destinarle ad abitazione principale del soggetto passivo nelle quali siano in corso lavori di manutenzione ordinaria o straordinaria che ne impediscano l'immediato utilizzo abitativo, purchè tale utilizzo si attui entro un anno dalla stipula del rogito notarile di acquisto; in mancanza, il soggetto passivo decade dal beneficio, con recupero della differenza di imposta maggiorata di interessi e l'applicazione della sanzione amministrativa del 30 per cento dell'imposta non versata, ai sensi dell'art. 13 D.Lgs 471/1997. Il soggetto passivo deve comunicare il realizzarsi di

tale utilizzo mediante autocertificazione, da presentare alla Direzione Interdipartimentale Finanza e Bilancio – Area Gestione Tributi - Ufficio I.C.I.;

D) per un'altra unità immobiliare, oltre a quella costituente abitazione principale del possessore, se concessa in uso gratuito a parenti in primo grado (genitori – figli), e per le relative pertinenze, come individuate ai sensi della precedente lett. B). L'agevolazione spetta purchè i parenti utilizzino direttamente l'unità immobiliare come abitazione principale, avendo ivi costituito la propria residenza, e le pertinenze di essa; tale situazione dovrà essere autocertificata dal possessore alla Direzione Interdipartimentale Finanza e Bilancio – Area Gestione Tributi - Ufficio I.C.I.. In caso di concessione in uso gratuito di più abitazioni a parenti in primo grado, spetta al possessore concedente scegliere quella per la quale fruire della riduzione di aliquota (art. 7 Regolamento Ici approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 185 del 16.11.1998 e successive modifiche ed integrazioni);

2 ‰ - abitazione principale per cambio di residenza da fuori Comune avvenuta nell'anno 2007 e limitatamente a tale anno di imposta;

2 ‰ - abitazione principale acquistata senza contributi pubblici nell'anno 2007 e limitatamente a tale anno di imposta e previa autocertificazione;

2 ‰ - per le abitazioni concesse in locazione, come abitazione principale, ad equo canone a condizione che il relativo contratto sia regolarmente registrato e previa autocertificazione;

0,5‰ per le abitazioni concesse in locazione, come abitazione principale, con contratto registrato stipulato ai sensi dell'art. 2, comma 3 della L. 431/1998 e con contratti stipulati dagli Enti Locali in qualità di conduttori per soddisfare esigenze abitative di carattere transitorio. La sussistenza di tali requisiti deve essere autocertificata dal contribuente;

0,5 ‰ per le abitazioni di proprietà esclusiva dell'ATER locate ed assegnate a canone calmierato, ai sensi dell'art. 2 comma 3 della Legge 431/98;

9 ‰ per gli immobili a destinazione abitativa, e per i quali non siano stati registrati contratti di locazione da almeno due anni, diversi da quelli vincolati ai sensi della legge 1 giugno 1939, n. 1089 e da quelli inclusi nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9; tale aliquota, tuttavia, non si applica per il tempo in cui siano utilizzati dal possessore o dai suoi familiari, dati in comodato a terzi o comunque locati;

7 ‰ per tutte le restanti unità immobiliari, ivi comprese le "residenze secondarie" o "seconda casa";

2) di applicare una detrazione di Euro 121,37.= per l'immobile adibito ad abitazione principale del soggetto passivo, per le unità immobiliari appartenenti alle cooperative edilizie a proprietà indivisa adibite ad abitazione principale dei soci assegnatari, nonché per gli alloggi regolarmente assegnati dagli Istituti autonomi per le case popolari;

3) di considerare abitazione principale anche l'unità immobiliare posseduta a titolo di proprietà o usufrutto da anziani o disabili che acquisiscono la residenza in istituti di ricovero o sanitari a seguito di ricovero permanente, a condizione che la stessa non risulti locata;

4) di applicare l'ulteriore detrazione di Euro 136,86.= per i proprietari della sola abitazione principale (e pertinenze) o per i titolari del diritto reale di usufrutto, uso o abitazione sulla stessa, in possesso di uno dei seguenti requisiti:
   a) titolari di assegno sociale;
   b) portatore di handicap riconosciuto grave ai sensi dell'art. 3, comma 3 della legge 104/1992 o familiare convivente portatore di handicap riconosciuto grave ai sensi dell'art. 3, comma 3 della legge 104/1992 limitatamente al coniuge e ai figli;
   c) invalidità civile riconosciuta al 100%;
   d) ricoverati in lungodegenza per più di otto mesi nel periodo d'imposta e che abbiano ottenuto nel medesimo periodo un contributo economico dall'amministrazione comunale.

   L'ulteriore detrazione potrà essere effettuata in un'unica soluzione con il saldo di dicembre qualora le suindicate situazioni si siano verificate oltre i termini di scadenza del pagamento dell'acconto.
   Per ottenere tale ulteriore detrazione dovrà essere presentata un'autocertificazione alla Direzione Interdipartimentale Finanza e Bilancio – Area Gestione Tributi - Ufficio I.C.I..

5) di precisare che le autocertificazioni devono intendersi valide fintanto non intervengono condizioni modificative e devono essere prodotte entro il termine del mese di gennaio dell'anno di imposta successivo a quello cui l'autocertificazione si riferisce. L'omessa presentazione dell'autocertificazione, riscontrata in sede di attività d'accertamento, non consente, in ogni caso, l'applicazione dell'agevolazione;

6) di confermare anche per l'anno 2007 i valori venali per zone omogenee per le aree fabbricabili e per le aree artigianali e industriali previsti dall'art. 6 del Regolamento ICI Aree fabbricabili approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 186 del 16/11/98;

PD.2007.42

Presiede: **il Presidente dott. Renato Boraso**

Partecipa: **il V. Segretario Generale dott. Antonio Scafidi**

La presente deliberazione è stata affissa all'Albo Pretorio del Comune il 15 FEB. 2007

per la prescritta pubblicazione fino al 15° giorno.

f.to il MESSO COMUNALE

per copia conforme all'originale
IL SEGRETARIO GENERALE

Divenuta ESECUTIVA PER DECORSO DEL TERMINE IL 26 febbraio 2007

Trasmessa per gli adempimenti di esecuzione alla Direzione Finanze e Bilancio (Gestione Tributi) -

---

Venezia, 26 febbraio 2007

IL SEGRETARIO GENERALE